

0.814.021

Traduzione¹

Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono²

Concluso a Montreal il 16 settembre 1987

Approvato dall'Assemblea federale il 6 dicembre 1988³

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 28 dicembre 1988

Entrato in vigore per la Svizzera il 1^o gennaio 1989

(Stato 10 settembre 2002)

Le Parti al presente protocollo,

essendo Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono⁴;

memori del loro obbligo, ai sensi di tale Convenzione, di adottare adeguati provvedimenti per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente da effetti nocivi derivanti o che possono derivare da attività umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera;

riconoscendo che le emissioni a livello mondiale di talune sostanze possono impoverire in misura significativa o modificare in altro modo l'ozonosfera, tanto da farne eventualmente derivare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;

consapevoli dei potenziali effetti climatici delle emissioni di dette sostanze;

coscienti che le misure adottate per proteggere l'ozonosfera dalla deplezione dovrebbero essere fondate su cognizioni scientifiche pertinenti, tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;

determinate a proteggere l'ozonosfera con l'adozione di misure precauzionali per regolamentare equamente il volume mondiale totale delle emissioni delle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione, secondo gli sviluppi delle conoscenze scientifiche, e tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;

riconoscendo la necessità di norme speciali per far fronte alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo per quanto riguarda tali sostanze;

notando i provvedimenti precauzionali già adottati a livello nazionale e regionale per controllare le emissioni di alcuni fluorocloridrocarburi;

considerando l'importanza di promuovere una cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo della scienza e della tecnologia per quanto riguarda il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, tenendo conto segnatamente dei fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Per «Convenzione» si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono⁵ adottata il 22 marzo 1985.

2. Per «Parti» si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.

3. Per «Segretariato» si intende il segretariato della Convenzione.

4. Per «sostanza regolamentata» si intende una sostanza elencata nell'Annesso A al presente Protocollo, sia isolata, o in miscuglio. Tuttavia tale definizione esclude ogni sostanza di tale natura se essa è contenuta in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinaggio della sostanza elencata.

5. Per «produzione» si intende la quantità di sostanze regolamentate prodotte, detratta la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti.

6. Per «consumo» si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.

7. Per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni e delle esportazioni, e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l'articolo 3.

8. Per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutta o di una Parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un'altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell'approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.

RU 1989 477; FF 1988 II 830

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Vedi anche gli emendamenti del 29 giu. 1990 (RS 0.814.021.1) e del 25 nov. 1992 (RS 0.814.021.2), in vigore unicamente nei rapporti con gli Stati che vi hanno aderito.

³ RU 1989 476

⁴ RS.0.814.02

⁵ RS 0.814.02

Art. 2 - Misure di regolamentazione

- 1.⁶
- 2.⁷
3. e 4.⁸
5. Qualsiasi Parte il cui livello calcolato di produzione nel 1986 delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A è stato inferiore a 25 kilotonnellate può, ai fini della razionalizzazione industriale, trasferire a qualunque Parte, o ricevere da ogni altra Parte, quantitativi di produzione in eccedenza dei limiti stabiliti nei paragrafi 1, 3 e 4⁹, a condizione che il totale globale dei livelli calcolati di produzione non superi i limiti di produzione stabiliti nel presente articolo¹⁰. In tal caso, ogni trasferimento di produzione sarà notificato al Segretariato alla data di detto trasferimento e non più tardi.
6. Qualsiasi Parte che non è soggetta all'articolo 5 e che dispone, al 16 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1° gennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0,5 kg pro capite.
7. Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.
8. a) Tutte le Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all'articolo I capoverso 6 della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente articolo, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente articolo.
b) Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell'Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell'Accordo.
c) Tale accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione regionale di integrazione economica e l'organizzazione interessata sono Parti del Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.
9. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'articolo 6, le Parti possono decidere se:
i) debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dell'ozono specificati all'Annesso A, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;
ii) debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate rispetto ai livelli del 1986, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l'ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.
b) Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.
c) Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno il 50 per cento del consumo totale delle sostanze regolamentate delle Parti.
d) Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario. A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.
10. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all'articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:
i) se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni annesso al presente Protocollo;
ii) il funzionamento, la portata ed i tempi d'applicazione delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;
b) Ogni decisione di tal specie entrerà in vigore, a condizione che sia stata approvata con voto di maggioranza di due terzi delle Parti presenti e che hanno espresso il voto.
11. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente articolo.

Art. 2A - CFC

1. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o più tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10 per cento massimo rispetto ai livelli del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti.

⁶ Questo cpv. fa parte dell'art. 2A.

⁷ Questo cpv. fa parte dell'art. 2B.

⁸ Questi cpv. fanno parte dell'art. 2A.

⁹ Questi cpv. fanno parte dell'art. 2A.

⁹ Per paragrafo 1, 3 e 4 si intende l'art. 2A.

¹⁰ Per «presente articolo» si intendono gli art. 2, 2A e 2B.

2. Nel periodo di tempo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992 ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo e di produzione di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A non ecceda 150 per cento del suo livello calcolato di produzione e di consumo di tali sostanze nel 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il periodo di disciplinamento di dodici mesi per tali sostanze sarà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.¹¹

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso A non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986.¹²

4. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.¹³

Art. 2B¹⁴ - Aloni

1. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 1992 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A non ecceda il suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze provvede affinché, durante i medesimi periodi, il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non ecceda il suo livello di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare le esigenze interne fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello di produzione può superare questo limite al massimo del 10% del suo livello calcolato di produzione del 1986.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell'Annesso A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.¹⁵

3. e 4.¹⁶

Art. 3 - Computo dei livelli regolamentati

Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati:

a) della sua produzione:

i) moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A.

ii) addizionando i risultati, per ogni categoria;

b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo a);

c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi a) e b). Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.

Art. 4 - Regolamentazione degli scambi commerciali con Stati che non sono Parti al Protocollo

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna Parte dovrà vietare l'importazione di sostanze regolamentate provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non debbono più esportare sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti al presente Protocollo.

3. Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate conformemente con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione.

¹¹ Introdotta dall'emendamento del 29 giu. 1990, approvato dall'Ass. fed. il 3 giu. 1992 e in vigore dal 7 mar. 1991 (RU 1992 2228 2227; FF 1991 IV 205).

¹² Introdotta dall'emendamento del 29 giu. 1990, approvato dall'Ass. fed. il 3 giu. 1992 e in vigore dal 7 mar. 1991 (RU 1992 2228 2227; FF 1991 IV 205). Nuovo testo giusta la lett. A degli Aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore dal 22 sett. 1993 (RU 1994 797).

¹³ Introdotta dall'emendamento del 29 giu. 1990, approvato dall'Ass. fed. il 3 giu. 1992 e in vigore dal 7 mar. 1991 (RU 1992 2228 2227; FF 1991 IV 205). Nuovo testo giusta la lett. A degli Aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore dal 22 sett. 1993 (RU 1994 797).

¹⁴ Introdotta dall'emendamento del 29 giu. 1990, approvato dall'Ass. fed. il 3 giu. 1992 e in vigore dal 7 mar. 1991 (RU 1992 2228 2227; FF 1991 IV 205).

¹⁵ Nuovo testo giusta la lett. A degli Aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore dal 22 sett. 1993 (RU 1994 797).

¹⁶ Abrogati dal n. I lett. A degli Aggiustamenti del 25 nov. 1992 (RU 1994 797).

Le Parti che non hanno formulato obiezioni all'annesso, in conformità con le procedure di cui sopra, vietano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.

4. Entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti decidono riguardo alla possibilità di vietare o limitare le importazioni, provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, di prodotti la cui produzione abbia richiesto l'uso di sostanze regolamentate, ma che non contengono dette sostanze. Qualora tale possibilità venga accettata, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco di tali prodotti, in base alle procedure dell'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non hanno formulato obiezioni in proposito, conformemente con le predette procedure, vietano o limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non è Parte al presente Protocollo.

5. Ciascuna Parte dissuade l'esportazione di tecniche di produzione o di utilizzazione di sostanze regolamentate in ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo.

6. Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi supplementari per l'esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze regolamentate.

7. Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire con altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze regolamentate.

8. In deroga alle disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, saranno consentite qualora venga accertato, attraverso riunione delle Parti, che detto Stato è pienamente conforme con l'articolo 2¹⁷ e con il presente Articolo, e che ha presentato appositi dati a tal fine, come specificato nell'articolo 7.

Art. 5 - Particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo

1. Qualsiasi Parte che sia un Paese in via di sviluppo, ed il cui livello calcolato di consumo annuale di sostanze regolamentate è inferiore a 0.3 kg pro capite alla data d'entrata in vigore del relativo Protocollo, o in qualunque data successiva entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo avrà diritto, per far fronte ai propri fabbisogni nazionali di base a differire la propria conformità con le misure di regolamentazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dall'articolo 2¹⁸, per un periodo di dieci anni successivo all'anno specificato nei suddetti paragrafi. Tuttavia tale Parte non potrà superare un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 kg pro capite. Essa avrà diritto ad utilizzare la media del suo livello calcolato di consumo annuale per il periodo 1995/1997 compreso, oppure un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 kg pro capite, a seconda di quale dei due sia più basso, come base di conformità con le misure di regolamentazione.

2. Le Parti si impegnano ad agevolare l'accesso delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo a sostanze e tecnologie alternative che non presentano rischi per l'ambiente ed a prestar loro assistenza per una sollecita utilizzazione di tali sostanze e tecnologie alternative.

3. Le Parti si impegnano ad agevolare a livello sia bilaterale che multilaterale, la fornitura di sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo per l'utilizzazione di tecnologie alternative e prodotti di sostituzione.

Art. 6 - Valutazione e riesame delle misure di regolamentazione

A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti procederanno ad una valutazione dell'efficacia delle misure di regolamentazione disposte nell'articolo 2 in base alle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche in loro possesso. Almeno un anno prima di ogni valutazione, le Parti convocheranno appositi gruppi di lavoro di esperti qualificati nei predetti settori determinando la composizione ed il mandato di ciascuno di tali gruppi. Entro un anno a decorrere dalla loro convocazione, i gruppi comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite del Segretariato.

Art. 7 - Comunicazione dei dati

1. Ciascuna Parte, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale ha aderito al Protocollo comunicherà al Segretariato i dati statistici relativi alla sua produzione, alle sue importazioni ed esportazioni di ciascuna sostanza regolamentata per l'anno 1986, oppure la migliore approssimazione possibile di tali dati qualora dati effettivi non fossero disponibili.

2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato i dati statistici sulla sua produzione annua (con dati a parte per le quantità distrutte per mezzo di tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti), sulle sue importazioni ed esportazioni rispettive di tali sostanze in Parti ed in Stati od organismi che non sono Parti, per l'anno in cui essa è divenuta Parte e per ciascun anno successivo. Esso comunicherà tali dati non oltre nove mesi dopo la fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

Art. 8 - Non-conformità

Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalità istituzionali al fine di determinare la non conformità con le disposizioni del presente Protocollo, nonché le disposizioni da prendere nei confronti delle parti inadempienti.

Art. 9 - Ricerca, sviluppo, opinione pubblica e scambio di informazioni

1. Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:

- a) le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni;

¹⁷ Per articolo 2 si intendono, in tutto il testo, gli art. 2, 2A e 2B.

¹⁸ Per paragrafi 1-4 dell'articolo 2 si intendono, in tutto il testo, gli art. 2A e 2B.

- b) le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti contenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
 - c) costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.
2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono l'ozonosfera.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente articolo.

Art. 10 - Assistenza tecnica

1. Le Parti, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, coopereranno nel promuovere una assistenza tecnica volta ad agevolare l'adesione al Protocollo e la sua attuazione. Ogni Parte o Firmatario al presente Protocollo può presentare al Segretariato una richiesta di assistenza tecnica per applicare le disposizioni del presente Protocollo o parteciparvi.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti procederanno a deliberare sui modi di adempiere agli obblighi enunciati nell'articolo 9, e nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa la preparazione di piani di lavoro. Tali piani di lavoro dovranno in particolar modo tener conto dei fabbisogni e delle situazioni dei Paesi in via di sviluppo. Gli Stati e le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sono Parti al Protocollo dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle attività specificate in tali piani di lavoro.

Art. 11 - Riunioni delle Parti

1. Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo.
2. In seguito, saranno tenute ulteriori riunioni ordinarie delle parti, a meno che le parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi altro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle Parti, a condizione che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la data di comunicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:
- a) adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni;
 - b) adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13;
 - c) istituire i gruppi di esperti di cui all'articolo 6 e specificare il loro mandato;
 - d) esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all'articolo 8;
 - e) iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3 dell'articolo 10.
4. Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:
- a) controllare l'attuazione del presente Protocollo;
 - b) decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2;
 - c) decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli annessi e sulle relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell'articolo 2;
 - d) stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati, come disposto nell'articolo 7 e nel paragrafo 3 dell'articolo 9;
 - e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il capoverso c) dell'articolo 12;
 - g) valutare, in conformità con l'articolo 6, le misure di regolamentazione disposte dall'articolo 2;
 - h) esaminare ed adottare, a seconda delle necessità, le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi annesso, o di aggiunta di un nuovo annesso;
 - i) esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l'attuazione del presente protocollo;
 - j) prendere in esame ed adottare ogni provvedimento supplementare che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.
5. L'organizzazione delle nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei settori connessi alla protezione dell'ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle parti presenti non vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.

Art. 12 - Segretariato

Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà:

- a) organizzare le riunioni delle parti, come disposto dall'articolo 11 ed assicurarne il servizio;
- b) ricevere i dati comunicati in base all'articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta;
- c) redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli articoli 7 e 9;
- d) notificare alle parti ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l'articolo 10, al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza;
- e) incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo;
- f) comunicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
- g) adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

1. I fondi necessari per l'attuazione del presente Protocollo, compresi quelli per il funzionamento del Segretariato di cui al presente Protocollo, saranno imputati unicamente a fronte di contributi provenienti dalle Parti.
2. Le Parti adotteranno per consenso, nella loro prima riunione, un regolamento finanziario per la messa in opera del presente protocollo.

Art. 14 - Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione

Le disposizioni della Convenzione relative ai suoi protocolli si applicheranno al presente Protocollo, a meno di diverse disposizioni del presente Protocollo.

Art. 15 - Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica a Montreal il 16 settembre 1987, ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° gennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986, ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte.
2. Nessuno degli strumenti di cui sopra, depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 1 sarà considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 17 - Parti che aderiscono dopo l'entrata in vigore

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d'integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi ai termini dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

Art. 18 - Riserve

Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

Art. 19 - Denuncia

Ai fini del presente Protocollo, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 19 della Convenzione relative alla denuncia, tranne per quanto riguarda le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5. Qualsiasi Parte può denunciare il presente Protocollo, con notifica scritta al Depositario, in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di quattro anni dall'accettazione degli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2. Ogni denuncia entrerà in vigore allo scadere di un anno dopo la data della sua ricezione da parte del Depositario o in qualsiasi altra data successiva, come specificato nell'atto di denuncia.

Art. 20 - Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette.

(Seguono le firme)